

Le semplificazioni alla disciplina del Durc - parte II

di Vitantonio Lippolis - responsabile U.O. Vigilanza 2 presso la DTL di Modena*

Si pubblica la seconda parte dell'articolo "Le semplificazioni alla disciplina del Durc", a seguito della pubblicazione della [prima parte dell'articolo](#) nella Circolare di Lavoro e Previdenza n.38 del 7 ottobre 2013. Nella prima parte dell'articolo l'autore si era soffermato sulle le novità sulla disciplina del documento unico di regolarità contributiva (Durc) introdotti dal [D.L. n.69/13](#), convertito nella L. n.98/13. Con l'articolo di oggi si analizzeranno i seguenti argomenti: la validità temporale del Durc; le previsioni per i lavori edili; il preavviso di accertamento negativo; l'intervento sostitutivo in caso di irregolarità contributiva; l'accesso alle sovvenzioni e ai benefici comunitari.

Validità temporale del Durc

Passando alla *vexata quaestio* della validità, si fa presente che originariamente non era prevista in una norma primaria la valenza temporale del Durc. Difatti gli unici riferimenti al riguardo¹ sono rinvenibili nelle fonti di secondo livello², nella prassi amministrativa³ e nella giurisprudenza amministrativa⁴.

A fronte di una perdurante incertezza riguardante un aspetto centrale come quello della validità temporale, va accolto con estremo favore l'intervento del Legislatore che, nell'art.31, co.5 della L. n.98/13, ha finalmente chiarito che il Durc rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

Lo stesso validità temporale quadrimestrale, inoltre, è stata prevista anche relativamente ai Durc necessari per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa

dell'Unione europea, statale e regionale⁵. Infine la stessa norma estende, anche se limitatamente al 31 dicembre 2014, la validità quadrimestrale del Durc anche ai lavori edili svolti da soggetti privati⁶. Vengono così, di fatto, superate le previsioni dell'art.7 del D.M. 24 ottobre 2007.

Il Ministero del Lavoro, per mezzo della recente [Circolare n.36/13](#), ha fatto presente che, trattandosi di disposizioni introdotte in fase di conversione in legge, l'estensione della validità temporale trova applicazione esclusivamente per i Durc emessi successivamente al 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n.69/13)⁷. Nel co.5 dell'art.31 sono altresì fornite indicazioni sulla tempistica nell'utilizzo del Durc che, confermando in parte alcuni orientamenti già espressi dalla prassi⁸, vanno nell'apprezzabile direzione di ridurre al minimo il numero di certificazioni da richiedere nel corso delle procedure relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Più in particolare la norma prevede che:

- il Durc acquisito ai fini del controllo dell'autocertificazione rilasciata dall'impresa va utilizzato, dai soggetti di cui all'art.3, co.1, lett.b) del DPR n.207/10 (amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti), anche nelle successive due fasi dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, purché ancora in corso di validità. La circolare n.36/13 del Ministero del Lavoro ha fatto presente che in questa particolare circostanza "la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data di rilascio

* Membro del gruppo nazionale di esperti del MLPS che si occupa di rispondere agli interpellanti. Membro del gruppo nazionale del MLPS che risponde ai quesiti in materia di Durc e di LUL. Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione.

¹ Se si eccettua l'art.39-septies del D.L. 30 dicembre 2005, n.273, convertito con modificazioni in Legge 23 febbraio 2006, n.51, che aveva posto parziale rimedio a tale mancanza. Difatti in tale norma si affermava che la validità del Durc di cui all'art.3, co.8, del D.Lgs. n.494/96 (c.d. *Direttiva cantieri*) è di tre mesi. Si rammenta, tuttavia, che quest'ultima disposizione (attualmente trasposta nell'art.90 del D.Lgs. n.81/08) faceva univoco riferimento al Durc per i c.d. *lavori privati in edilizia*.

² Art.7, del D.M. 24 ottobre 2007: "Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art.1 il DURC ha validità mensile. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art.3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51".

³ Cfr.: Inps circ. n.92/05; MLPS circ. n.5/08; Inail circ. n.7/08; CNCE – Delibera del 21/03/2008; AVCP, parere n.31 dell'11 marzo 2009; AVCP, determinazione n.1 del 12 gennaio 2010; MLPS circ. n.35/10.

⁴ Cfr. T.A.R. Puglia, Lecce SEZ. III - sentenza 16 ottobre 2009, n.2304.

⁵ Art.31, co.8-ter della L. n.98/13.

⁶ Art.31, co.8-sexies della L. n.98/13.

⁷ I Durc emessi prima del 21 agosto 2013 hanno pertanto una validità di 90 gg. dalla data di emissione, così come previsto dalla determinazione n.1 del 12 gennaio 2010 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, pubblicata nel S.O. della G.U. n.66 del 20 marzo 2010.

⁸ Cfr. MLPS circ. n.35/10.

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva”;

- il Durc acquisito ai fini del controllo dell'autocertificazione rilasciata dall'impresa va utilizzato, dai soggetti di cui all'art.3, co.1, lett.b) del DPR n.207/10, anche per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito, purché ancora in corso di validità⁹ (diversamente sarà necessario acquisire una nuova attestazione di regolarità);
- dopo la stipula del contratto i soggetti di cui all'art.3, co.1, lett.b) del DPR n.207/10 acquisiscono il Durc ogni 120 giorni e lo utilizzano per il pagamento degli stati di avanzamento lavori (S.a.l.) o delle prestazioni relative ai servizi e forniture, per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per il certificato di verifica di conformità e per l'attestazione di regolare esecuzione;
- per il pagamento del saldo finale (ossia, come afferma la circolare n.36/13, “per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura)” resta, invece, sempre fermo l'obbligo di acquisire, da parte della S.A. o dall'Amministrazione aggiudicatrice, un nuovo Durc.

Al riguardo la circolare ministeriale ha puntualizzato che:

“La formulazione del comma 5 consente di ritenere che, dopo la stipula del contratto, il DURC vada acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) (...). Pertanto, viene meno l'esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e)”.

Queste modalità vanno evidentemente utilizzate non soltanto nei confronti degli appaltatori diretti, ma anche con riguardo agli eventuali subappaltatori nelle seguenti fasi della procedura¹⁰: ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto di cui all'art.118, co.8 c.c.p.; per il pagamento dei S.a.l. o delle prestazioni relativi a servizi e forniture; per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del S.f.l..

Sulla scorta delle suddette indicazioni ministeriali, l'Inail ha a sua volta diramato, in data 20 settembre 2013, la [nota n.5727](#) con la quale comunica di aver provveduto all'aggiornamento dell'applicativo “Sportello unico previdenziale”, con l'indicazione, sui certificati, delle nuove diciture e del periodo di validità.

Validità temporale del Durc

Tipo di utilizzo	Dicitura apposta su certificato e termine di validità
Contratti pubblici: verifica dell'autodichiarazione (art.31, co.5, D.L. n.69/13, conv. in L. n.98/13)	Durc valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dell'autodichiarazione.
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (art.31, co.5, D.L. n.69/13, conv. in L. n.98/13)	Durc valido 120 giorni dalla data di emissione.
Contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto (art.125 c.c.p.) (art.31, co.5, D.L. n.69/13, conv. in L. n.98/13)	Durc valido 120 giorni dalla data di emissione.
Attestazioni SOA e iscrizioni all'albo fornitori (art.31, co.5, D.L. n.69/13, conv. in L. n.98/13)	Durc valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire.
Lavori privati in edilizia (art.31, co.8-sexies, D.L. n.69/13, conv. in L. n.98/13)	Durc valido 120 giorni dalla data di emissione (fino al 31/12/2014).
Fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale (art.31, co.8-ter, D.L. n.69/13, conv. in L. n.98/13)	Durc valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire.

⁹ A questo proposito, nella circolare n.36/13 il Dicastero del welfare esprime quasi un invito agli Istituti ad implementare prima possibile le procedure di carattere informatico per realizzare appieno le potenzialità di questa rilevante novità.

¹⁰ Cfr. art.31, co.6, D.L. n.69/13, conv. dalla L. n.98/13.

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Ammissione ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi (art.31, co.8- <i>quinquies</i> , D.L. n.69/13, conv. in L. n.98/13)	Durc valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire.
Altri usi consentiti dalla legge	Durc valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire.

Il co.7, dell'art.31 precisa, infine, che anche ai fini delle verifiche interne sulla regolarità amministrativo-contabile, tutti i titoli di pagamento relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere corredati del Durc (anche in formato elettronico).

Il Durc nei lavori edili in genere

Il Durc, oltre che per l'assegnazione di appalti pubblici, risulta necessario anche per l'esecuzione di appalti privati nel settore dell'edilizia. Più precisamente l'art.90, co.9 del D.Lgs. n.81/08 (Tusic) prevede, all'interno dei cantieri temporanei e mobili¹¹ di appalti, che:

- il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifichi l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi acquisendo, fra l'altro, il relativo Durc (l'obbligo di verifica è esteso anche agli eventuali subappaltatori)¹²;
- l'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire o di DIA, ha l'onere - fra l'altro - di acquisire d'ufficio¹³ il Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi impegnati¹⁴.

Con riguardo ai lavori edili svolti "in economia" si fa presente che il D.Lgs. n.106/09, modificando l'origi-

nario testo dell'art. 90, co.9 del D.Lgs. n.81/08, aveva espunto l'inciso "L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto".

Alcuni dubbi, tuttavia, permanevano sulla sussistenza dell'obbligo di verifica della regolarità contributiva per tali lavori.

É per questa ragione che il legislatore è nuovamente intervenuto sull'argomento per mezzo dell'art.31, co.1-*bis*, del D.L. n.69/13, col quale adesso ha definitivamente chiarito che: in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo di richiesta del Durc agli Istituti o agli Enti abilitati al rilascio.

Si sottolinea che nella generica definizione di "impresa" rientrano anche le imprese artigiane costituite dall'unico titolare. Pertanto, affinché il proprietario dell'immobile possa considerarsi esentato dall'obbligo in parola dovrà fare esclusivamente ricorso a maestranze assunte direttamente o a lavoratori autonomi (senza la presenza quindi di alcun tipo di impresa).

Per quanto riguarda l'attività, il Decreto del fare pare delimitare in maniera decisa l'ambito di esclusione¹⁵. Secondo quanto indicato nell'art.1-*bis* del D.L. n.68/13, difatti, la possibilità di esenzione dall'obbligo di verifica riguarda esclusivamente "i lavori privati di manutenzione"; il dato letterale della norma

¹¹ Secondo la definizione fornita dall'art.89, co.1, lett.a) del D.Lgs. n.81/08 è considerato cantiere temporaneo o mobile (per brevità "cantiere") qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X del Tusic stesso.

¹² In caso di violazione dell'obbligo è prevista la sanzione dell'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da € 1.106,19 a € 5.309,73 a carico del committente e del responsabile dei lavori (ex art.157, co.1, lett.b, D.Lgs. n.81/08, sanzioni così rivalutate ai sensi dell'art.9, co.2, del D.L. n.76/13 con decorrenza dal 2 luglio 2013).

¹³ Si rammenta che l'art.14, co.6-*bis*, del D.L. n.5/12 (conv. dalla L. n.35/12) ha già da tempo imposto tassativamente alle Amministrazioni Pubbliche l'acquisizione d'ufficio del Durc con le modalità di cui all'art.43 del DPR n.445/00 (TUDA), tanto nell'ambito dei lavori pubblici quanto in quelli privati del settore edile.

¹⁴ Se dall'acquisizione d'ufficio dovesse risultare la mancanza della regolarità contributiva, l'amministrazione concedente deve sospendere o revocare o non accordare l'efficacia al titolo abilitante e cioè del permesso di costruire o della Dia.

¹⁵ Si rammenta che il Ministero del Lavoro, con la nota n.848 del 14 luglio 2004, aveva fornito, invece, una cerchia piuttosto ampia di lavori esentati dall'obbligo del Durc affermando che "l'unico ambito di attività che esula dalla applicazione della disciplina sul rilascio del DURC appare quella dei lavori in economia realizzati direttamente da privati. Infatti il dettato di cui all'articolo 86, comma 10 del D.Lgs. n. 276/2003, fa esplicito riferimento alle sole imprese e, nell'ambito di tale nozione, evidentemente, non rientrano i soggetti privati che realizzano direttamente e per proprio conto le opere edili", indipendentemente, quindi, dal tipo di attività edile svolta dal privato.

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

parrebbe, quindi, consentire l'esclusione dell'obbligo di verifica del Durc solo per le attività *c.d. di edilizia libera*, indicate nell'art.6, co.1, del DPR n.380/01 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), vale a dire:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

Sembrirebbero, invece, esigere in ogni caso la preventiva verifica della regolarità contributiva, oltre ai lavori oggetto di permesso di costruire¹⁶ e di denuncia di inizio attività (D.I.A.)¹⁷, anche i lavori edili che richiedono una segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.)¹⁸ e le attività che necessitano di una comunicazione d'inizio lavori (C.I.L.)¹⁹.

Il preavviso di accertamento negativo

L'art.7, co.3, del D.M. 24 ottobre 2007 prevede che, qualora gli Enti preposti al rilascio del Durc rilevino, nel corso della procedura, una carenza dei requisiti di regolarità (o più semplicemente della documentazione mancante) che sia di ostacolo al rilascio del certificato, debbono – prima dell'emissione del Durc negativo o prima dell'annullamento del documento positivo già rilasciato – consentire all'interessato di intervenire nel procedimento ed, eventualmente, sanare la propria posizione. Si tratta, come osservava il Ministero del Lavoro nella circolare n.5/08, di un meccanismo che il Regolamento ha mutuato dall'art.10-bis della L. n.241/90²⁰ e che si concretizza

¹⁶ Art.10, DPR n.380/01.

¹⁷ Art.22, DPR n.380/01.

¹⁸ Art.19, L. n.241/90: sono realizzabili mediante SCIA gli interventi previsti dall'art.22 del DPR n.380/01.

¹⁹ Art.6, co.2 DPR n.380/01.

²⁰ L. n.241/90, art.10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza): "Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i

in una sorta di "preavviso di accertamento negativo". Il co.8, dell'art.31 del D.L. n.69/13, intervenendo sugli aspetti legati all'emissione del Durc, rafforza il dettato regolamentare, ribadendo quanto in esso già previsto e ulteriormente contemplando che, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc, gli Istituti invitino l'interessato a regolarizzare, entro un termine non superiore a quindici giorni (da considerarsi perentorio), la riscontrata non conformità, indicando analiticamente le cause di irregolarità.

Allo scopo di velocizzare la procedura di regolarizzazione e la conseguente emissione del documento, la novella indica la posta elettronica certificata quale unico mezzo attraverso il quale procedere alla comunicazione di che trattasi. Qualora gli Istituti, tuttavia, non siano in possesso dell'indirizzo PEC del diretto interessato, possono alternativamente trasmettere tale comunicazione sulla PEC del relativo consulente del lavoro (o di altro professionista abilitato alla consulenza in base a quanto previsto dall'art.1 della L. n.12/79) come risultante dai rispettivi archivi.

Sarà così cura del professionista, una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Istituto, estendere l'invito alla regolarizzazione della posizione contributiva all'impresa che assiste.

Nel caso in cui uno degli Istituti preposti al rilascio emetta un preavviso di accertamento negativo, il termine di 30 giorni previsto per il rilascio Durc rimane ovviamente sospeso in attesa dell'eventuale regolarizzazione²¹. Qualora l'impresa non dia, entro il termine assegnato, fattivo riscontro all'invito, l'Istituto si pronuncerà sulla base delle informazioni che sono in suo possesso, certificando l'irregolarità dell'interessato con tutto quello che ne discende.

Intervento sostitutivo in caso di irregolarità contributiva

Nell'ambito dei pubblici appalti l'art.4, co.2 del DPR n.207/10 prevede che, in caso di acquisizione di un

motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali".

²¹ Art.6, co.3, D.M. 24 ottobre 2007.

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Durc che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'appalto (appaltatore e/o subappaltatore), il responsabile del procedimento della stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e lo versa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori (ivi compresa, nei lavori, la Cassa edile).

Come precisato dall'Inps²² l'obiettivo della norma, attraverso la soddisfazione della pretesa creditoria degli Enti nei cui confronti l'operatore economico ha maturato un'esposizione debitoria, è quello di concorrere al recupero della regolarità contributiva del medesimo. In tal modo, al verificarsi di tale condizione, si determina la possibilità per la stazione appaltante di liberare il pagamento dei crediti che, successivamente all'intervento, diventeranno esigibili nei confronti della stessa o di altre stazioni appaltanti.

Il Decreto del fare, pur non intervenendo direttamente sull'originaria disposizione, di fatto ne estende la portata prevedendo (art.31, co.3) che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'intervento sostitutivo in parola sia disposto più generalmente da tutti i soggetti di cui all'art.3, co.1, lett.b) del DPR n.207/10, quindi, ad esempio, anche da parte degli "altri soggetti aggiudicatori" anche di natura privatistica (e non più soltanto, come accadeva in precedenza, da parte delle stazioni appaltanti e dalle amministrazioni aggiudicatrici). Per quanto concerne le modalità operative la Direzione generale dell'attività ispettiva del Ministero del Lavoro²³ ha fornito - a seguito di accordi intervenuti con gli Istituti e l'AVCP - alcuni chiarimenti e indicazioni in ordine alla corretta esecuzione dell'intervento che il sostituto deve operare in presenza di irregolarità evidenziate nel Durc:

- la trattenuta delle somme a danno dell'appaltatore o subappaltatore va effettuata dopo la decurtazione delle ritenute di garanzia dello 0,50%, prevista dal co.3 dell'art.4 del DPR n.207/10;
- la trattenuta relativa all'intervento sostitutivo opera anche qualora il totale delle somme dovute all'appaltatore o subappaltatore sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze contributive emerse dal Durc; in tal caso le somme dovranno essere proporzionalmente ripartite tra gli Istituti creditori secondo il principio di proporzionalità;
- l'intervento sostitutivo per inadempienze del subappaltatore deve avvenire solo a seguito dell'e-

ventuale intervento già attivato per irregolarità dell'appaltatore e, inoltre, non può eccedere il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore.

Per quanto riguarda le ulteriori modalità con le quali operare l'intervento sostitutivo si rinvia, per brevità, alle indicazioni fornite in proposito dal Ministero del Lavoro ([circolare n.3/12](#)), dall'Inps (messaggio n.4087/12; [circolare n.54/12](#)), dall'Inail (note n.2019/12, n.5728/12 e le recentissime [istruzioni operative del 3 ottobre 2013](#)) e dall'Agenzia delle Entrate ([R.M. n.34/E/12](#)).

In ragione del favorevole impatto che sta conseguendo sui saldi contributivi, in fase di conversione in legge del decreto questa procedura è stata estesa anche sotto il profilo oggettivo.

Difatti il co.8-*bis* della novella prevede che l'intervento sostitutivo venga applicato, in quanto compatibile, anche da parte delle Amministrazioni Pubbliche che procedono all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, ivi comprese le sovvenzioni e i benefici comunitari per la realizzazione di investimenti (art.1, co.553, L. n.266/05).

Pertanto dal 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della L. n.98/13) anche le P.A. che, nell'ambito di una procedura tesa all'erogazione delle suddette provvidenze, acquisiscano un Durc che segnali un'inadempienza contributiva del beneficiario, devono procedere alla trattenuta dell'importo segnalato nel certificato e al relativo versamento a favore del (o degli) Istituito/i creditore/i.

Accesso a sovvenzioni e benefici comunitari

In considerazione del valore che assume il Durc come forma di contrasto al lavoro sommerso e come strumento tendente a favorire la leale concorrenza tra le imprese finalizzato, tra l'altro, ad evitare una distorsione del mercato legata all'evasione o all'evasione contributiva, il Legislatore ha già da tempo ritenuto opportuno subordinare anche l'accesso alle sovvenzioni e ai benefici di origine comunitaria al possesso della regolarità contributiva attestata tramite il Durc²⁴.

²⁴ Cfr. art.10, co.7 del D.L. n.203/05, convertito in L. n.248/05 afferma che "Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266". L'art.1, co.553 della L. n.266/05 (Legge Finanziaria 2006) ha successi-

²² Cfr. Inps circ. n.54/12.

²³ Cfr. MLPS circ. n.3/12.

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il co.8-*quater*, dell'art.31, ha ulteriormente esteso l'operatività del certificato nell'ambito dei benefici finanziati dall'Unione Europea.

É adesso previsto difatti che le P.A. procedenti, in sede di concessione delle agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, debbono verificare la

regolarità contributiva del beneficiario acquisendo d'ufficio il Durc. Tale verifica va effettuata nei confronti di tutte le imprese (senza distinzione alcuna rispetto al settore produttivo di appartenenza) e va fatta anche nel caso in cui la concessione dell'agevolazione avvenga indirettamente tramite eventuali gestori pubblici o privati.

Riepilogo delle principali novità sul Durc (D.L. n.69/13, conv. in L. n.98/13)

Riferimento	Argomento	Novità
Art.31, co.1	Certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle P.A.	Il Durc rilasciato ai sensi dell'art.13- <i>bis</i> , co.5, del D.L. n.52/12 convertito, con modificazioni, dalla L. n.94/12, può essere impiegato anche per il pagamento, da parte delle P.A., dei S.a.l. o delle prestazioni relative a servizi e forniture.
Art. 31, co.1- <i>bis</i>	Lavori privati in edilizia	In caso di lavori di manutenzione realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo di richiesta del Durc agli Istituti o agli Enti abilitati al rilascio.
Art.31, co.2, 4 e 6	Acquisizione d'Ufficio del Durc	Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tutti i soggetti di cui all'art.3, co.1, lett.b) del DPR n.207/10 debbono procedere alla verifica della regolarità contributiva degli operatori acquisendo esclusivamente d'ufficio e per via telematica il Durc in corso di validità.
Art. 31, co.3	Intervento sostitutivo	Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'intervento sostitutivo è esteso a tutti i soggetti di cui all'art.3, co.1, lett.b) del DPR n.207/10.
Art. 31, co.8- <i>bis</i>	Intervento sostitutivo	L'intervento sostitutivo va effettuato, in quanto compatibile, anche da parte delle P.A. che procedono all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, ivi comprese le sovvenzioni e i benefici comunitari per la realizzazione di investimenti.
Art.31, co.5, 8- <i>ter</i> , 8- <i>quinquies</i> , 8- <i>sexies</i>	Validità del Durc	Il Durc ha validità di 120 giorni dalla data di emissione.
Art.31, co.7	Verifiche amministrativo - contabili	Tutti i titoli di pagamento relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere corredati del Durc.
Art.31, co.8	Preavviso di accertamento negativo	In caso di irregolarità, prima dell'emissione di un Durc irregolare, gli Istituti invitano (tramite Pec) l'interessato (o il consulente) a regolarizzare la posizione entro 15 giorni.
Art.31, co.8- <i>quater</i>	Accesso alle sovvenzioni e benefici comunitari	Ai fini dell'ammissione delle imprese alle agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le P.A. procedenti hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio il Durc.

vamente previsto che anche per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il Durc di cui all'art.2, co.2, del D.L. 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, in Legge 22 novembre 2002, n.266. Nel settore agricolo il Durc è divenuto obbligatorio in funzione dell'accesso ai benefici e sovvenzioni comunitarie. In particolare l'art.1-*bis* del D.L. n.173/06, convertito con modificazioni dalla L. n.228/06, ha modificato il co.16 dell'art. 01 del D.L. n.2/06, prevedendo che il Durc, documento necessario per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie (art.10, co.7, D.L. n.203/05, convertito in L. n.248/05) nonché per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti (art.1, co.553, L. n.266/05), venga applicato "limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006".